

## **Statuto della Società Ticinese di Belle Arti**

### **Denominazione e sede**

#### Art. 1

Con la denominazione Società Ticinese di Belle Arti è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La Società ha sede a Lugano. È la sezione ticinese della Società Svizzera di Belle Arti.

### **Scopo della Società**

#### Art. 2

Lo scopo principale della Società è di dare il maggior incremento possibile alla cultura artistica nella Svizzera italiana, diffondendone la conoscenza nella popolazione. L'azione sociale si realizza in particolare attraverso esposizioni, conferenze, dibattiti, pubblicazioni di carattere artistico, visite a monumenti artistici, musei, conoscenza di artisti. La Società cerca inoltre di promuovere la solidarietà e la buona armonia tra i soci e di mantenere cordiali rapporti con le altre associazioni artistiche esistenti nel Cantone Ticino e con gli ambienti artistici delle altre parti della Svizzera.

### **Soci**

#### Art. 3

La Società è composta di due categorie di soci: a) soci attivi b) soci onorari

#### Art. 4

Sono soci attivi le persone che risiedono nel Cantone Ticino o nel Grigioni italiano interessate agli scopi e all'attività della Società. Su richiesta motivata il Comitato può autorizzare l'iscrizione alla Società anche a persone svizzere o straniere non residenti nel Ticino o nel Grigioni italiano che desiderassero diventarne membri.

#### Art. 5

Sono soci onorari le persone designate dall'assemblea, su proposta del Comitato direttivo, che si rendono benemerite della Società mediante una precipua attività o speciali contributi. Il socio onorario è dispensato dal pagamento del contributo annuale, a meno che volontariamente desideri rimanere ancora iscritto nella categoria dei soci attivi.

#### Art. 6

Sulle domande d'ammissione presentate per iscritto, decide il Comitato direttivo. Al momento dell'ammissione, il socio riceve una copia dello statuto.

#### Art. 7

Le dimissioni dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata al Comitato direttivo per la fine di un anno civile, con preavviso di 6 mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati e in corso.

#### Art. 8

Il Comitato direttivo potrà decretare la radiazione di un socio per mancato pagamento dei contributi sociali, nonché l'espulsione per condotta contrastante coi fini della Società.

#### Art. 9

Ogni socio attivo è tenuto a pagare un contributo annuale. L'importo è stabilito dall'assemblea su proposta del Comitato direttivo.

## **Organi della Società**

Art. 10

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- la Commissione di revisione dei conti

### **a) L'assemblea generale**

Art. 11

L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Tutti i soci (attivi e onorari) sono convocati per iscritto mediante avviso personale almeno otto giorni prima e tutti hanno diritto di voto.

Art. 12

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e decide a maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo per lo scioglimento della Società e per le modifiche dello statuto. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'opposizione di almeno un decimo dei soci presenti.

Art. 13

È facoltà del Comitato direttivo convocare i soci in assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora almeno un decimo dei soci attivi ne faccia domanda motivata per iscritto. Il rispettivo avviso di convocazione sarà trasmesso ai soci otto giorni prima della data prevista e dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da esaminare.

Art. 14

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea:

- l'approvazione dello statuto sociale e la sua revisione
- la nomina degli organi statutari (Presidente, Comitato direttivo, Commissione di revisione dei conti.)
- l'approvazione dei conti annuali
- la determinazione del contributo sociale
- la nomina dei soci onorari
- lo scioglimento della Società

Art. 15

L'assemblea non può prendere decisioni su argomenti o temi che non figurano all'ordine del giorno, tranne che nel caso di urgenza votata dalla maggioranza dei due/terzi dei presenti.

Art. 16

Un socio può rappresentare alle assemblee sociali un solo altro socio. Il mandato di rappresentanza dovrà essere conferito per iscritto.

Art. 17

Per la revisione del presente statuto occorre la maggioranza qualificata dei due/terzi dei soci

presenti all'assemblea. L'assemblea potrà procedere a una revisione dello statuto soltanto se questa trattanda figura all'ordine del giorno.

Art. 18

L'assemblea può decidere lo scioglimento della Società a maggioranza qualificata dei quattro/quinti dei presenti, ritenuta una presenza minima di almeno il venti per cento dei soci, sempre che questa trattanda figuri all'ordine del giorno.

#### **b) il Comitato direttivo**

Art. 19

L'assemblea generale ordinaria nomina il Comitato direttivo, composto di 9 a 13 membri dei quali almeno tre artisti. I membri del Comitato direttivo sono scelti fra i soci attivi e comprendono il Presidente, nominato dall'assemblea e un Vice-Presidente nominato dal Comitato stesso. Nella misura del possibile si farà in modo che siano rappresentate le diverse regioni del Cantone.

Art. 20

Il Comitato direttivo ha come compito di dirigere la Società e di prendere tutte le iniziative che consentano di attuare nella misura massima possibile lo scopo sociale.

Art. 21

Il Presidente rappresenta la Società, sorveglia e dirige l'amministrazione, presiede le riunioni, firma gli atti sociali in unione al Segretario o al Cassiere e veglia in genere al buon andamento della Società. Il suo voto è decisivo in caso di parità.

Art. 22

Il Vice- Presidente fa le veci del Presidente durante la sua assenza e lo aiuta nell'adempimento delle sue mansioni.

Art. 23

Il Comitato direttivo può scegliere nel suo ambito o anche all'infuori una persona come Cassiere. Questi cura l'esazione dei contributi sociali, esegue i pagamenti su incarico del Presidente e del Segretario, tiene regolare registrazione di tutto il movimento finanziario della Società. Alla chiusura della gestione annuale il Cassiere presenta un resoconto amministrativo e la situazione patrimoniale.

Art. 24

Il Segretario è scelto dal Comitato direttivo all'interno del Comitato stesso o anche all'infuori. Esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo.

Art. 25

Il Comitato direttivo può designare delle commissioni speciali.

Art. 26

Il Comitato si raduna su invito del Presidente o a richiesta di un terzo dei membri del Comitato stesso. Non potrà validamente deliberare se non è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Comitato direttivo ha tutti i compiti che questo statuto non riserva esclusivamente all'assemblea.

### **c) La Commissione di revisione dei conti**

#### Art. 27

La Commissione di revisione dei conti, nominata dall'assemblea, si compone di due revisori e di un supplente. Essa controlla i conti della Società e rassegna annualmente un rapporto scritto all'assemblea.

#### **Disposizioni diverse**

#### Art. 28

Tutte le nomine sociali sono fatte per periodi triennali. Le persone designate dall'assemblea a ricoprire una carica in seno al Comitato direttivo o alla Commissione di revisione dei conti sono rieleggibili.

#### Art. 29

In caso di vacanza di un organo sociale, le nomine di sostituzione si faranno per il periodo mancante al compimento del triennio.

#### Art. 30

La chiusura dei conti ha luogo alla fine del mese di dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo è tenuto a presentare all'assemblea il conto di esercizio, con la registrazione delle entrate e delle uscite dell'anno e il bilancio patrimoniale.

#### Art. 31

La Società è vincolata dalla firma congiunta del Presidente o Vice-Presidente e del Segretario o del Cassiere.

#### Art. 32

Il patrimonio sociale è inalienabile e non potrà essere ripartito fra i soci. In caso di scioglimento della Società, esso passerà a un ente artistico o culturale con scopi affini a quelli della Società, designato dall'assemblea. Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni della Società. È pertanto esclusa la responsabilità personale dei singoli soci.

#### Art. 33

Per tutto quanto non è espressamente previsto in questo statuto si richiamano le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni.

#### Art. 34

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 26 settembre 1981, entra immediatamente in vigore. Esso annulla e sostituisce quello del 10 aprile 1948.